



TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati

- Dr.ssa Marina Iob	Presidente
- Dr.ssa Anna Fasan	Giudice
- Dr.ssa Ilaria Chiarelli	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio del giorno 13.02.14 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2971/12 del R.A.C.C. in data 07.06.12, promossa

da

- **A**, elettivamente domiciliato in Udine presso e nello studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da mandato a margine dell'atto di citazione

attore

contro

- **B**, elettivamente domiciliato in Udine presso e nello studio dell'avv....., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuto

nonché contro

- **C** elettivamente domiciliata in Udine presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

avente per oggetto: azione di simulazione e riduzione per lesione di legittima,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l'attore: "Nel merito: 1) in via principale: accertare la simulazione relativa del contratto 30 luglio 2004 n. di repertorio notaio, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Udine il ai nn. RG e RP, e dichiarare che esso dissimula una donazione a favore di B della nuda proprietà della casa familiare sita a Udine, Via n. .. e delle sue pertinenze, immobili distinti al catasto fabbricati del Comune di Udine come segue: F. ... n. sub Via n. PS1-4, cat. a/2, cl. 4, vani 9; F. n. sub Via, PS1, cat. C/6, cl. 5, mq 18; conseguentemente disporre la riduzione in favore del legittimario leso A della donazione dissimulata a B nella misura necessaria per integrare la quota di riserva, tenuto conto del valore, al momento dell'apertura della successione, del diritto di nuda proprietà donato; spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi, ivi compresi quelli della fase cautelare. In alternativa: accertare e dichiarare che il contratto n. di repertorio notaio, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Udine il ai nn. RG e RP, costituisce *negotium mixtum cum donatione* a favore di B della nuda proprietà della casa familiare sita a Udine, Via n. e delle sue pertinenze, immobili distinti al catasto fabbricati del Comune di Udine come segue: F. n. sub ... Via n. ..., PS1-4, cat. a/2, cl. 4, vani; F. n. sub Via, PS1, cat. C/6, cl. 5, mq 18; conseguentemente disporre la riduzione in favore del legittimario leso A della parte della donazione mista

che ha determinato l'arricchimento del beneficiario B nella misura necessaria per integrare la quota di riserva, tenuto conto del valore, al momento dell'apertura della successione, del diritto di nuda proprietà donato; conseguentemente disporre la riduzione in favore del legittimario leso A della donazione indiretta ad C del diritto di usufrutto vitalizio e della rendita vitalizia nella misura necessaria per integrare la quota di riserva, tenuto conto del valore al momento dell'apertura della successione dei diritti donati; spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi, ivi compresi quelli della fase cautelare. 2) in via principale: accertare e dichiarare che i beni mobili descritti ed analiticamente elencati in narrativa (cui si rinvia) erano di proprietà del Dott. D e fanno, quindi, parte dell'asse ereditario relitto, con condanna dei convenuti A e C alla loro restituzione; spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi, ivi compresi quelli della fase cautelare. 3) in via principale: ordinare al convenuto B la presentazione del rendiconto della gestione dei conti correnti e/o depositi intestati e/o cointestati al padre D mediante descrizione e giustificazione documentata dell'intera attività gestoria svolta, ivi compreso l'incasso dei ratei delle pensioni paterne e sul loro impiego e sulle operazioni svolte sul conto corrente n. (già n.), sul quale il signor B aveva delega di firma per operare disgiuntamente dal padre fin dal 1999, conto aperto presso Banca, agenzie di Udine, via, intestato al de cuius D, o quanti altri conti bancari e non dovessero emergere a seguito delle indagini da disporsi a mezzo di c.t.u. Con riserva di ogni contestazione relativa alle singole poste all'esito del deposito del rendiconto; spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi, ivi compresi quelli della fase cautelare. 4) in via principale: in ogni caso, accertare e dichiarare che tutte le somme di denaro corrisposte dal Dott. D,

direttamente o indirettamente, a B ed a C, e/o versate anche mediante giro conto dal conto corrente n. (già n.) Banca, agenzie di Udine, via, intestato al de cuius D, ai conti correnti intestati e/o cointestati ai convenuti B e C costituiscono donazioni nulle per difetto di forma, con condanna dei convenuti B e C alla loro restituzione; spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi, ivi compresi quelli della fase cautelare. In via istruttoria come da allegato al verbale depositato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 novembre 2013".

- per il convenuto B: "In via principale: accertati i fatti di cui in narrativa, rigettare in toto le richieste avanzate dal signor A con atto di citazione datato 2012. Spese e compenso per l'attività difensiva del procedimento cautelare e del giudizio di merito integralmente rifusi, con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.".

- per la convenuta C: "Nel merito: respingersi le domande attoree perché infondate. Spese, diritti e onorari di causa rifusi. Sempre nel merito: disporsi la revoca del sequestro disposto con provvedimento datato 2012; condannarsi la controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

A ha convenuto in giudizio il proprio fratello B e la madre C esponendo che, in data 2009, era morto, senza testamento, il dott. D, padre di A e B e marito di C.

L'attore, da alcuni anni, non aveva rapporti con la propria famiglia. Nell'ottobre 2010 l'attore aveva ricevuto da parte del rag., incaricato dal fratello B di procedere alla dichiarazione di successione, una lettera con la quale gli era stato comunicato che i beni facenti parte dell'asse erano costituiti da cinque terreni siti nel

comune di, da un conto corrente numero intestato al defunto presso l'agenzia di Udine, via, della Banca e da un altro conto corrente numero cointestato al defunto e alla moglie presso la medesima agenzia. L'attore era rimasto molto stupito dell'esiguità del patrimonio paterno e soprattutto del fatto che nell'asse non fosse ricompresa la casa familiare.

In seguito aveva scoperto che il padre con atto 2004 numero del notaio aveva ceduto al figlio B la nuda proprietà della casa familiare sita in Udine, Via, riservando il diritto di usufrutto su quell'immobile a se stesso e successivamente alla moglie C ove gli fosse sopravvissuta.

La cessione era stata effettuata a fronte di un corrispettivo costituito dall'importo capitale di euro 150.000 e dalla costituzione di una rendita pari ad euro 1.000 mensili da pagarsi per tutta la durata della vita del defunto e della moglie, fino alla scomparsa del più longevo dei due.

A ciò si aggiungeva un'obbligazione di assistenza medica, cura e pulizia.

Con un successivo atto del 2006 repertorio n. notaio, B aveva ceduto al fratello E la quota di 37/100 della nuda proprietà della casa familiare.

L'attore, inoltre, aveva effettuato verifiche presso vari istituti di credito e presso le Poste ed aveva scoperto che il conto corrente n. aveva un saldo negativo pari ad euro 47.493,78, mentre l'altro conto corrente presentava un saldo attivo pari ad euro 16.472,47.

L'attore non aveva rinvenuto alcuna traccia delle pensioni percepite dal defunto, né dei titoli o di altri investimenti immobiliari nei quali lo stesso potesse aver impegnato le proprie entrate e neppure dei numerosi beni mobili (quali quadri, tappeti e argenteria) che sapeva

essere di proprietà del padre.

L'attore si era, quindi, convinto dell'esistenza di un piano studiato dal defunto, assieme alla madre e al figlio B, per estrometterlo dalla successione ereditaria e su tale base aveva proposto ricorso per sequestro conservativo o giudiziario sui beni immobili e mobili a corredo della casa familiare.

Il sequestro conservativo era stato inizialmente autorizzato *inaudita altera parte* e successivamente revocato, con contestuale concessione del sequestro giudiziario dei soli beni mobili e nomina a custode degli stessi di C.

La casa familiare di Udine, Via era poi stata venduta in data 2011 per il complessivo prezzo di euro 370.000. Secondo la difesa attorea il valore dei beni mobili di proprietà del defunto era approssimativamente pari ad euro 180.000.

La parte attrice provvedeva ad una dettagliata elencazione di detti beni.

L'attore sottolineava come non gli fosse mai stato reso noto l'ammontare delle pensioni percepite dal defunto (ammontare che doveva aggirarsi sui 3.000 euro mensili) ed evidenziava come il fratello B avesse, fin dal marzo 1999, una delega di firma per operare sul conto corrente intestato al padre.

La parte attrice evidenziava come vi fossero commistioni fra i conti del padre e del fratello B, nonché trasferimenti di denaro dal conto corrente intestato al defunto a quello intestato al figlio B . Inoltre sul conto corrente paterno non vi era traccia del pagamento di euro 150.000 effettuato in occasione della vendita della nuda proprietà della casa familiare, né dei 1.000 euro mensili che il fratello B avrebbe dovuto versare a titolo di rendita vitalizia.

L'attore chiedeva, quindi, che venisse accertata la simulazione di

questa cessione (dissimulante un atto complesso, costituito da una donazione o una donazione mista della nuda proprietà al figlio B e da una donazione indiretta dell'usufrutto vitalizio e di una rendita vitalizia alla moglie C) e lamentava la lesione della quota ereditaria ad esso riservata quale legittimario.

La parte attrice chiedeva che, accertata la simulazione di dette donazioni, fosse disposta la riduzione delle stesse in reintegra della quota di legittima lesa; aggiungeva che le somme trasferite dal conto corrente del defunto a quello intestato al figlio B, ove costituissero donazioni, dovevano essere considerate nulle per difetto di forma e dovevano, quindi, rientrare nell'asse ereditario mentre, ove invece non costituissero donazioni, integravano la prova della simulazione della vendita della casa familiare, poiché configuravano, nella sostanza, un rimborso della parte di prezzo fittiziamente versata.

L'attore chiedeva, inoltre, che il fratello B gli rendesse il conto della gestione del patrimonio paterno ed in particolare descrivesse e giustificasse l'intera attività gestoria svolta in forza della delega ad esso conferita fin dal 1999, spiegando in che modo fossero stati impiegati i ratei della pensione paterna.

L'attore esercitava, infine, l'azione di petizione ereditaria per recuperare all'asse tutti i beni mobili di proprietà del padre detenuti dei convenuti ed in parte sottoposti a sequestro giudiziario, oltre che le somme ricevute dal figlio B.

Si costituiva in giudizio B, evidenziando che la lettura dei movimenti del conto corrente numero , intestato al defunto, consentiva di accertare l'accreditamento mensile delle rate pensionistiche per un ammontare complessivo di euro 184.770,97 per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 25 giugno Negava che i beni mobili

elencati nell'atto di citazione ed oggetto di sequestro giudiziario fossero di proprietà del defunto padre, sostenendo che, invece, gli stessi appartenevano alla madre, perché facevano parte della dote della stessa.

Si trattava, pertanto, di beni che non erano da ricomprendere nell'asse ereditario, non avendo sugli stessi il defunto acquisito alcun diritto in costanza di matrimonio, poiché i coniugi avevano optato per il regime di separazione legale dei beni.

B contestava, comunque, anche la stima che l'attore aveva effettuato in relazione a questi beni; produceva una relazione della dottoressa F dalla quale emergeva che in alcun modo egli era stato beneficiato dal padre attraverso movimenti bancari sui rispettivi conti correnti.

Sui conti correnti intestati al defunto, poi, risultavano accreditate somme corrispondenti al corrispettivo versato da B per l'acquisto della nuda proprietà della casa familiare.

Questi versamenti, peraltro, erano stati effettuati in date sostanzialmente coincidenti con quelle degli assegni bancari emessi per il pagamento di detto corrispettivo.

B, nel periodo da settembre 2004 e settembre 2007, benché non avesse alcun obbligo in tal senso, aveva versato la rendita vitalizia con cadenza mensile a mezzo bonifico bancario, mentre nei restanti periodi gli importi corrispondenti erano stati versati in contanti prima al padre e, dopo la sua morte, a mani della madre.

La difesa del convenuto negava, quindi, la sussistenza di un negozio simulato, così come dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione di riduzione.

Si costituiva in giudizio anche C, ribadendo che il figlio B aveva provveduto al pagamento del prezzo pattuito per la cessione della

nuda proprietà della casa familiare e successivamente a versare € 1.000 mensili a favore del padre finché era stato in vita e successivamente a favore della madre.

La casa familiare, comunque, era stata ceduta per un prezzo corrispondente a quello di mercato.

La convenuta negava che fosse mai esistito un piano studiato dal defunto per escludere B dalla successione ed aggiungeva che i mobili a corredo dell'abitazione familiare erano di sua esclusiva proprietà, in quanto portati in dote al momento del matrimonio.

Verificata la regolare costituzione delle parti ed assegnati i termini per la modifica o la precisazione delle domande e per le richieste di prova, la causa era istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, con l'assunzione di cinque testimoni (AA. BB. CC. DD. EE.) ed una CTU.

Veniva dichiarato incapace a testimoniare il teste E (fratello di B e A) indotto dalla parte attrice.

Sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in epigrafe, il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti il termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Reputa il Collegio che le domande attoree siano, infondate non possano, pertanto, essere accolte.

Analizzando, per chiarezza espositiva, le questioni nello stesso ordine seguito da parte attrice nell'atto introduttivo, occorre in primo luogo accertare se effettivamente nel negozio giuridico del a rogito notaio , sia ravvisabile una simulazione relativa e se, in particolare, la vendita dissimuli una donazione diretta o un negozio misto con donazione o una donazione indiretta.

La vendita di cui si tratta aveva ad oggetto la cessione da parte di D

a favore del figlio B della nuda proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare.

Il cedente manteneva a proprio favore - ed eventualmente in favore della moglie, qualora gli fosse sopravvissuta - l'usufrutto generale vitalizio.

Il corrispettivo per la vendita era costituito dal pagamento di una somma capitale pari ad €. 150.000,00 versati immediatamente, oltre alla costituzione di una rendita vitalizia pari ad €. 1000,00 mensili da pagarsi per tutta la vita del cedente o della moglie se gli fosse sopravvissuta.

L'importo di €. 150.000 è stato pagato dal convenuto mediante assegni circolari dd. 30.07.04.

L'esame della movimentazione bancaria ha consentito anche di appurare che, in data 30.07.04 (ossia lo stesso giorno del rogito notarile), sul conto corrente n. (intestato al defunto) è stata versata la somma di €. 49.570,96, mentre tre giorni dopo, ossia il 02.08.04, sul conto corrente , sempre intestato al defunto, è stata versata l'ulteriore somma di €. 100.429,04.

È, pertanto, documentalmente provato che il figlio B ha consegnato assegni per il valore pari al corrispettivo pattuito per la cessione della nuda proprietà dell'immobile ed il padre ha incassato detto corrispettivo.

Tale circostanza, peraltro, è stata confermata in giudizio anche dal teste DD, teste assolutamente attendibile perché del tutto privo di interesse in causa e di legami di parentela con le parti del giudizio.

Quanto al versamento dell'importo pari alla rendita vitalizia, benché la stessa potesse essere versata con qualunque tipo di modalità, risulta documentalmente provato che, per tutto il periodo dal 27.09.04 al 26.09.07, B ha mensilmente provveduto ai versamenti

dovuti mediante bonifico a favore del proprio padre.

Per il periodo successivo la stessa convenuta C, nella propria comparsa di costituzione, ha dichiarato di aver sempre ricevuto il pagamento della rendita nelle proprie mani e tale circostanza è stata anche confermata con sicurezza dal teste BB. Anche in questo caso si tratta di un teste assolutamente attendibile in quanto privo di interesse in causa e di rapporti di parentela con le parti. Il teste, inoltre, essendo amico di famiglia da decenni aveva piena conoscenza dei fatti di causa, poiché era sempre stato confidente del de cuius e della moglie.

Il perito nominato in corso di causa ha verificato che il valore dell'immobile al momento della cessione era pari ad €. 324.000.

Il valore della nuda proprietà va quantificato considerando che sull'immobile gravava un diritto di usufrutto a favore di quello dei due genitori che fosse vissuto più a lungo.

All'epoca della cessione era prevedibile che la madre, in quanto più giovane, avesse un'aspettativa di vita più ampia, sicchè con riferimento all'età della madre il calcolo del valore della nuda proprietà era pari ad €. 129.600.

Ne discende che il prezzo pagato dall'acquirente era pienamente congruo rispetto al valore della nuda proprietà acquistata.

Deve, quindi, escludersi che la parte attrice abbia provato la simulazione del negozio di cui si tratta, non essendovi alcun elemento, neppure presuntivo, che deponga in tal senso e ben potendosi giustificare la presenza dei due testimoni alla vendita alla luce dei rapporti di parentela intercorrenti fra i contraenti.

Non essendo, quindi, provata alcuna donazione, diretta o indiretta, né alcun negozio misto con donazione, va esclusa la possibilità di agire in riduzione avverso tale negozio.

Quanto, poi, ai beni mobili presenti nell'abitazione familiare, descritti minuziosamente nella citazione, l'istruttoria svolta non ha in alcun modo consentito di appurare che si trattasse di beni di proprietà del defunto.

Anzi dalle dichiarazioni rese della teste CC (cugina di secondo grado della convenuta C) è emerso che la maggior parte degli stessi facevano parte della dote della convenuta C, avendoli la stessa ereditati da una propria parente (zia G). Molti di questi beni, infatti, sono stati espressamente riconosciuti dalla teste come facenti parte dell'asse relitto dalla zia in questione, mentre per quanto concerne i restanti mobili, il fatto che siano stati acquistati in costanza di matrimonio o che si trovassero in casa, nulla prova, poiché i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni e non è dato sapere quale dei due abbia fornito la provvista di denaro necessaria per il relativo acquisto.

Si trattava, infatti, di persone entrambe dotate di un proprio capiente patrimonio personale ed agli atti non vi è alcuna quietanza che consenta di attribuire il pagamento al marito piuttosto che alla moglie.

La lacuna probatoria non può che riverberarsi a carico della parte sulla quale gravava il relativo onere e dunque, nel caso di specie, ai danni dell'attore.

Rimane, infine, da esaminare la questione concernente gli asseriti trasferimenti di denaro dal conto di D a quello di B. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la parte attrice ha chiarito che esisteva un conto n. ... cointestato al defunto D ed alla moglie, un conto corrente n. intestato solo a D ed un altro conto n. intestato al defunto D.

B invece era intestatario del conto n.

Quanto al primo conto corrente basterà osservare che si tratta di un rapporto di cui erano contitolari entrambi i coniugi e non è stato in alcun modo allegato, entro i termini processuali all'uopo previsti dal codice di rito, che la provvista che alimentava detto conto fosse attribuibile esclusivamente a D.

D'altra parte C risultava avere un consistente patrimonio personale (essendo titolare, fra l'altro, del 52,5% della società Costruzioni ALFA s.r.l., cfr doc. 7 di parte attrice, oltre che dei beni ereditati dalla famiglia di provenienza, v. doc. 19 di parte convenuta), sicchè se anche vi fossero trasferimenti di denaro da questo conto a quello del figlio B non vi sarebbe prova del fatto che dette donazioni fossero riconducibili al padre piuttosto che alla madre ed essendo la madre tuttora vivente, difetterebbe il presupposto cardine per l'ammissibile esercizio dell'azione di riduzione.

A ciò deve aggiungersi che non è allegato, né assolutamente provato, che B avesse la delega ad operare su questo conto corrente, onde deve escludersi che sussista un obbligo di rendiconto in capo al medesimo.

Per quanto concerne i rimanenti conti correnti, la parte attrice ha dedotto in citazione che, fra il dicembre 2006 ed il novembre 2008, vi sarebbero somme passate dal conto corrente n. di D a quello del figlio B prive di una giustificazione causale.

La perizia di parte prodotta dal convenuto B chiarisce, con estremo dettaglio e con analisi convincente e puntuale, tutti i profili concernenti l'accredito delle pensioni del de cuius, i rapporti fra i conti correnti paterni e quelli del figlio B, l'incasso degli assegni da quest'ultimo versati per il pagamento della nuda proprietà della casa di Via ... , nonché (per un periodo di tempo non trascurabile) anche l'avvenuto pagamento della rendita vitalizia.

In particolare il perito ha basato le proprie conclusioni su quanto risulta documentalmente provato dagli estratti periodici dei conti correnti esaminati dal gennaio 2003 (per quanto concerne quelli intestati a D) e dall'aprile 2004 (quanto a quello riferibile a B) fino a dicembre 2009, ossia per un periodo ampiamente più esteso di quello al quale lo stesso attore si era riferito nei propri atti.

Il perito ha verificato che, nel periodo esaminato, vi sono movimenti in entrata nel conto corrente del figlio B ed in uscita dal conto del padre D per complessivi €. 135.703,00.

Nel contempo, però, vi sono movimenti in uscita dal conto del figlio B ed in entrata su quello del padre D per complessivi €. 137.500,00. È, quindi, evidente che, non essendovi stato alcun arricchimento del convenuto a seguito delle movimentazioni bancarie eseguite dal padre, non si configura, nemmeno astrattamente, alcuna liberalità donativa o di altro genere, che possa essere assoggettata a riduzione.

Vi sono, poi, sul conto del defunto uscite indefinite (ossia non riconducibili al convenuto) per €. 179.002,62.

Si tratta, tuttavia, di un importo che va spalmato su circa 6 anni e che appare perfettamente compatibile con l'ordinaria gestione del menage familiare di una coppia con quel tenore di vita (dalla documentazione in atti, infatti, risulta che, fino a poco tempo prima della morte, D era dedito al golf e solo da pochi anni aveva abbandonato lo sci e la vela, cfr. doc. 7 di parte attrice).

Non appare, inoltre, significativo il dato consistente nel saldo iniziale negativo pari ad €. 128.493,28 alla luce del fatto che su quel conto giravano somme consistenti, come comprovato da entrate indefinite nel periodo in questione per €. 152.276,91 e considerato che non si trattava dell'unico conto corrente del de cuius.

Deve, perciò, reputarsi che il convenuto B, con la perizia prodotta, abbia adeguatamente assolto (tenuto conto dell'arco di tempo estremamente ampio e della contemporanea attività sul conto anche da parte del defunto) al proprio obbligo di rendiconto, rendiconto al quale peraltro il padre non aveva mai inteso chiamarlo (ed anzi dal doc. 19 di parte convenuta risulta che era piuttosto verso l'odierno attore che si rivolgevano le richieste di rendiconto del *de cuius*).

In conclusione tutte le domande attoree sono risultate infondate e vanno respinte.

Entrambi i convenuti hanno proposto domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Tale domanda non può trovare accoglimento.

La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent. n.1316/85).

Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).

Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia dell'*an* sia del *quantum* o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent. n.117/93).

Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92, n.12422/95).

Nella fattispecie in esame difetta la prova della sussistenza sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, sia soprattutto dell'entità del danno, di cui la parte convenuta si è limitata a sostenere l'esistenza senza in alcun modo neppure specificare (né tanto meno provare) quale ammontare esso avrebbe avuto ed a quali parametri il giudice avrebbe dovuto ancorare la propria valutazione equitativa.

In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.

Nel caso di specie l'attore si è limitato ad esercitare il proprio diritto di azione, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano di per sé temerarietà ed erano state in qualche modo determinate dall'esiguità del patrimonio ereditario relitto dal padre.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, dunque, integralmente

poste a carico dell'attore.

Per la quantificazione delle stesse occorre fare riferimento al DM n. 140/12 con un aumento del 20% per ciascuna fase rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento alla luce della pluralità e complessità delle questioni dedotte nell'atto introduttivo e dell'intensa attività processuale che ne è conseguita.

Anche le spese relative alla CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno, per le stesse ragioni, poste, in via definitiva, a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) rigetta le domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposte dai convenuti;
- 3) condanna l'attore all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da B , spese che liquida in complessivi € 5400,00 oltre Iva e CPA;
- 4) condanna l'attore all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da C, spese che liquida in complessivi € 5400,00 oltre Iva e CPA;
- 5) pone in via definitiva la spesa della C.T.U. a carico di parte attrice.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 13.02.14.

Il Giudice estensore

Il Presidente

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -

- Dott.ssa Marina Iob -